

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MASCIADRI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
CRISTOFORI ed altri: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli enti di sviluppo (644)	294		
PRESIDENTE	294, 295, 296, 297		
PREARO, <i>Relatore</i>	294, 295		
BIGNARDI	295, 296, 297		
CRISTOFORI	295, 296, 297		
GIANNINI	295		
SPONZIELLO	296		
VALORI	295, 296, 297, 298		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3542)	298		
PRESIDENTE	298, 299, 301, 302		
CIAFFI, <i>Relatore</i>	298, 299, 301		
BARDELLI	299, 300		
IMPERIALE	300		
MASCIADRI	299		
OGNIBENE	301		
SCHIAVON	299		
		STELLA	300, 301
		TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	301
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		Disciplina dell'attività sementiera (<i>Approvato dal Senato</i>) (2811)	302
		PRESIDENTE	302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 325, 327, 329
		PREARO, <i>Relatore</i>	302, 304, 305, 313, 314, 315, 316, 317, 318
		BIGNARDI	306
		DE LEONARDIS	311
		GIANNINI	306, 309, 311, 313
		TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	302, 303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 322, 325, 327
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	329

La seduta comincia alle 10,45.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge Cristofori ed altri: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Ciccardini, Lobianco, Andreoni e Tantalò: « Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo ».

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. È di nuovo alla nostra attenzione, questa volta in sede legislativa, la proposta di legge n. 644 degli onorevoli Cristofori, Ciccardini, Lobianco, Andreoni e Tantalò esaminata in sede referente dalla nostra Commissione il 30 maggio 1969. Riassumo brevemente quanto ebbi a dire in proposito in quella seduta. Le leggi di riforma fondiaria nn. 230 e 851 del 1950 che hanno consentito e provveduto all'esproprio di grosse aree, non hanno previsto per gli enti di sviluppo e di riforma, che hanno avuto in proprietà detti terreni, la facoltà di alienare anche quella parte dei terreni espropriati. E ciò è stato presto considerato come una lacuna della legge. Furono in proposito presentate nella passata legislatura diverse proposte di legge al riguardo che contenevano norme che autorizzavano gli enti a vendere stabilendo limiti e condizioni. Senonché, nessuna delle anzidette proposte poté completare l'*iter* parlamentare di approvazione. Il Ministero dell'agricoltura in attesa di un provvedimento legislativo ritenne di ovviare alla lamentata lacuna autorizzando gli enti con circolari n. 8 e n. 14 del 1954 a concedere in via amministrativa diritti di superficie su aree destinate a sede di attività artigianali, commerciali, industriali, assistenziali, turistiche eccetera, concessioni che hanno assunto la durata di nove anni. In alcuni casi si ricorse anche all'istituto della permuta per soddisfare le lamentate esigenze. Purtroppo, sia la concessione in via amministrativa del diritto di superficie sia la permuta non si sono dimostrate sufficienti e idonee a risolvere tutti i problemi che si sono presentati e che si presentano per lo sviluppo e il progresso economico, sociale e civile dei comprensori di riforma; da qui la pressante necessità di nor-

me che consentano espressamente di utilizzare i terreni per dette iniziative.

Ecco le ragioni della proposta di legge Cristofori al nostro esame mirante, come si è detto: *a*) a favorire iniziative extragricole necessarie all'affermarsi ed allo sviluppo di nuovi centri di vita e al sorgere di attività economiche complementari all'economia agricola; *b*) la possibilità di utilizzare terreni degli enti non suscettibili di utilizzazione agricola e di difficile trasformazione.

La proposta di legge si compone di cinque articoli. Il primo articolo precisa che allo scopo di favorire lo sviluppo edilizio di centri ed agglomerati abitati, tenendo conto dei piani regolatori e di fabbricazione dei comuni, gli enti di sviluppo vendano ai comuni, ad amministrazioni pubbliche, di culto, di educazione ecc, superfici di terreno al valore determinato in base a quello dei terreni aventi destinazione agricola. Il Ministero dell'agricoltura suggerisce però di modificare questo articolo nel senso che le vendite possano essere fatte a chiunque e che il valore di cessione venga fissato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'effettivo valore del mercato interno.

L'articolo 2 precisa che i comuni che hanno effettuato l'acquisto dovranno trasferire il terreno a terzi ad un prezzo uguale a quello di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione e delle spese accessorie. Se si introduce questo articolo 2, la modifica suggerita dal Ministero dell'agricoltura non ha più ragione di essere perché, come si è detto, si parla di libera vendita.

L'articolo 3 precisa che i terreni destinati o destinabili a sede di pubblici uffici (assistenza, educazione, culto, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà di dette amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 dice che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge gli enti possono vendere ai superficiari, cioè a quelli ai quali gli enti, con autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, a seguito della circolare del 1954, cadettero in via amministrativa diritti di superficie. In sostanza è una regolarizzazione di una situazione precaria. Il Ministero suggerisce di togliere la limitazione della vendita entro cinque anni e che il prezzo sia quello di mercato esistente all'epoca della concessione.

All'articolo 5 si precisa che sugli atti di alienazione verranno applicate le normali imposte di registro e ipotecarie.

Concludendo: questa è una breve e sommaria illustrazione della proposta di legge alla

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

quale il relatore si riserva di presentare alcuni emendamenti. È una proposta di legge, come ho detto, che ripete altre presentate nella passata legislatura e non concluse, il che dimostra l'urgenza della sua approvazione per colmare una lacuna nelle leggi della riforma e per soddisfare esigenze che si sono venute maturando in questi anni negli enti di riforma per uno sviluppo sociale, economico e civile dei comprensori di riforma.

GIANNINI. Signor Presidente, chiedo di parlare per una questione sospensiva, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Chiedo il rinvio della discussione, fino al momento in cui sarà definitivamente approvata la cosiddetta legge per la casa, attualmente all'esame dell'Assemblea. Diversamente noi rischieremo di approvare qui norme in contrasto con quella legge che ha portata generale, in particolare per quanto attiene alla determinazione del prezzo della terra. Qui prevediamo un certo meccanismo che probabilmente contrasterà in modo aperto col meccanismo in discussione in questi giorni in Assemblea. Di qui la necessità del rinvio, anche per non dover poi bloccare al Senato la proposta Cristofori.

PRESIDENTE. Sulla questione sospensiva dell'onorevole Giannini, darò la parola a due oratori, compreso il proponente, che intendono parlare a favore e a due che intendono parlare contro, a norma dell'articolo 40, terzo comma, del Regolamento.

BIGNARDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Se il provvedimento di legge che si sta discutendo in Assemblea prevedesse norme per tutti i terreni che risultano edificabili, la richiesta dell'onorevole Giannini avrebbe fondamento; ma il progetto in questione prevede due diverse discipline: la riserva di una disciplina particolare per determinati terreni riservati all'edilizia economica e popolare e alle opere pubbliche mentre per tutti gli altri terreni vige il normale prezzo di mercato. Quindi, mi pare che la sovrapposizione del provvedimento in discussione in Aula a questo significhi che nell'ipotesi in cui non ci siano destinazioni previste dalla legge

in discussione in Aula, valga un certo meccanismo previsto dalla proposta Cristofori.

Secondo me, non esiste pericolo di contraddizione.

La legge sulla casa prevede la espropriabilità a determinati prezzi di parte dei suoli edificabili di proprietà dei comuni italiani. Per l'altra parte, vige il meccanismo di mercato.

Ora evidentemente se i terreni di proprietà degli enti di sviluppo ricadono nella previsione della legge sulla casa, essi si rifaranno a quel meccanismo per la determinazione del prezzo. Se viceversa non ricadono in quella previsione rientrano nel libero gioco del mercato.

VALORI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALORI. Mi associo alla richiesta di rinvio: Tra l'altro sarebbe anche opportuno attendere il parere della IX Commissione lavori pubblici.

CRISTOFORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTOFORI. Condivido le considerazioni dell'onorevole Bignardi, mentre non mi pare possano essere motivo di preoccupazione i dubbi avanzati dall'onorevole Giannini, tanto più che la proposta di legge riguarda un problema molto marginale ed è nata dalla possibilità che questi terreni siano utilizzati per attività industriali, artigianali, eccetera. Sono quindi contrario al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, insiste nella sua richiesta?

GIANNINI. Insisto specialmente alla luce della dizione dell'articolo 1 dove non si fa distinzione tra le aree ricadenti nell'approvanda legge sulla casa e quelle che non vi ricadono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Giannini.

(È respinta).

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

BIGNARDI. Vorrei porre due interrogativi. Il primo riguarda l'articolo 1 dove si prevede la inalienabilità dei terreni comunque perve-

nuti in proprietà, quindi non quella dei terreni espropriati. Mi chiedo se i terreni espropriati per finalità agricole possano essere destinati poi ad un uso diverso da quello agricolo, facendo così venir meno la finalità originaria dell'esproprio. Tra l'altro, ciò farebbe sorgere un conflitto di interessi fra l'espropriato e gli enti esproprianti.

Questa mi sembra una questione di diritto sulla quale si potrebbe citare una ricca giurisprudenza, non sempre conforme a dir la verità. Certamente la questione si porrà anche di fronte a questa legge. Da qui il primo interrogativo che io pongo. Si tratta di un primo grosso problema su cui, ripeto, c'è una giurisprudenza ricca di responsi in senso positivo. Quando un esproprio è stato effettuato per una determinata finalità, venendo meno quella finalità, cade la ragione stessa dello esproprio.

Il secondo interrogativo non riguarda una questione di diritto, ma è lo stesso assai delicato. In sostanza, si prevede la possibilità di alienare a titolo oneroso o di cedere gratuitamente i terreni degli enti. Qual'è il criterio discriminatore che suggerirà in quali casi alienare e in quali altri concedere gratuitamente? Dalla proposta di legge questo criterio non risulta in maniera chiara. Noi cediamo gratuitamente per una scuola o una chiesa, e vendiamo per una attrezzatura artigiana e industriale? Se è così, è bene dirlo chiaramente e prevedere certe ipotesi in cui si cede gratuitamente ed altre in cui si vende a prezzo di mercato.

Determinati comuni hanno ceduto gratuitamente terreni di loro proprietà per installarvi una industria pensando che essa avrebbe migliorato il tenore di vita della popolazione. Abbiamo il caso di comuni che non hanno ceduto gratuitamente aree ad uso di culto, ma per costruirvi fabbriche.

Vogliamo con questa legge consentire di cedere gratuitamente terreni oppure venderli a prezzo di mercato? Si spieghi come avviene la distinzione tra terreni da vendere e terreni da cedere gratuitamente.

Sarebbe opportuno che sul merito di questo provvedimento venisse sollecitato il parere della I Commissione affari costituzionali.

VALORI. Le osservazioni dell'onorevole Bignardi mi sembrano dal punto di vista giuridico non fondate. È vero infatti che i terreni espropriati per pubblica utilità non possono essere utilizzati per un fine diverso da quello previsto nell'atto di esproprio; ma nulla vieta che una legge successiva muti la destinazione

di certi atti di esproprio. Dato che l'esproprio avviene sulla base di una legge, è possibile modificare quest'ultima con legge successiva. Resta comunque il fatto che le obiezioni dell'onorevole Bignardi non mi sembrano pertinenti e mi oppongo pertanto ad una eventuale richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Vi sono precedenti che hanno già risolto questi problemi. Già con altre leggi infatti si sono autorizzati gli enti di sviluppo ad alienare terreni per scopi diversi da quelli per i quali erano stati espropriati.

BIGNARDI. Io penso invece che le perplessità sussistano sempre e sono anche convinto che se questa proposta di legge passa nel testo attuale susciterà molte controversie. Quindi penso che un parere della Commissione affari costituzionali sarebbe utile proprio nell'interesse di chi vuol far approvare questo provvedimento, contro il quale del resto non ho obiezioni di principio: riconosco infatti che il mondo muta e che ad un certo momento si possono vedere le cose in altra maniera. Tuttavia se non chiariamo bene questo punto della costituzionalità rischiamo di fare una legge che provocherà centinaia e centinaia di cause.

SPONZIELLO. Pur ritenendo fondata la tesi esposta dall'onorevole Valori, ritengo tuttavia opportuno sollecitare il parere della Commissione affari costituzionali, come richiesto dal deputato Bignardi.

CRISTOFORI. Condivido le osservazioni dell'onorevole Valori. Riterrei giustificata una richiesta di parere della Commissione affari costituzionali se in materia ci fossero state, per cause intentate da privati nei confronti degli enti di sviluppo, sentenze definitive di condanna degli enti stessi!

Ci sono casi di procedimenti iniziati da privati contro gli enti perché in un dato territorio sono state costruite la banchine di un molo oppure un centro abitato: i privati espropriati hanno fatto causa all'ente ma l'hanno persa proprio in base ai principi esposti dallo onorevole Valori.

Personalmente non vedo i motivi di una richiesta di parere alla I Commissione, perché questo provvedimento di legge, come d'altra parte ha accennato lo stesso Presidente, non ha sollevato questioni giuridiche di questo tipo. In sostanza, noi manteniamo come desti-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

natario di questi terreni per una politica di sviluppo, l'ente pubblico.

BIGNARDI. Signor Presidente, preciso che della mia richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali non intendo fare una pregiudiziale né chiedere una qualche votazione della Commissione.

PRESIDENTE. Bene. Onorevole Valori, può proseguire nel suo intervento.

VALORI. Come ho già detto, dal punto di vista giuridico non mi sembrano fondate le osservazioni dell'onorevole Bignardi; esse però pongono un altro problema che è politico e ha un rilievo giuridico e costituzionale. Vale a dire: è possibile per legge determinare espropri che non siano per fini di pubblica utilità? Questa è la sostanza della proposta di legge e quindi il merito ha una rilevanza primaria. Il problema non è la provenienza della terra da vendere, ma la destinazione dei terreni. E a questo proposito condivido le preoccupazioni dell'onorevole proponente e scorgo nella situazione attuale un duplice vizio: il primo è quello di non coerenza di certe iniziative che dovrebbero essere disciplinate con una diversa legislazione; il secondo è una situazione di confusione in cui in definitiva sotto il profilo della mancanza di una normativa adeguata vi è una commistione tra pubblico e privato. Infatti con il sistema di consentire le costruzioni sulla base di un semplice diritto di superficie si sono eluse non soltanto le pubbliche finalità della legge a cui ci riferiamo, ma si sono eluse le pubbliche finalità in generale perché si è data prevalenza alle private finalità dello sviluppo industriale, e l'interesse privato è diventato preponderante. Ed allora per essere fedeli al principio di pubblica utilità questa proposta di legge dovrebbe essere profondamente rivista. Mi addentro adesso in un esame sommario degli articoli.

Noi intendiamo espungere dalla proposta al nostro esame tutte le confusioni tra pubblico e privato, cercando di darle organicità e coerenza in modo che l'interesse pubblico sia realizzato come noi vogliamo. All'articolo 1 si dice: « Al fine di favorire lo sviluppo edilizio di centri ed agglomerati abitati, nonché lo sviluppo di attività non agricole che costituiscono utile completamento della economia delle zone, e tenuto conto dei piani regolatori o di fabbricazione dei comuni interessati... ». Vorrei innanzitutto far presente che i terreni ricordati in questo articolo sono soggetti ai piani regolatori e ad essi non possono sottrarsi.

Siccome però si precisa « Al fine di favorire lo sviluppo edilizio di centri... » viene il sospetto che in definitiva questa dizione, molto incompleta, possa essere adoperata per favorire altri tipi di sviluppi edilizi, favorire cioè l'interesse edilizio privato. Anche quando si afferma « nonché lo sviluppo di attività non agricole », sorge il sospetto che si ha presente un campo prevalentemente privato, perché il riferimento ai piani regolatori, in questo programma di intervento pubblico, è un riferimento solo sussidiario. Infatti si dice « tenuto conto dei piani regolatori ». In questo caso bisognerebbe quindi precisare che le attività di sviluppo non agricole sono completamente riferite ai piani regolatori che abbiano una validità di sviluppo per la collettività. Non credo si possa trascurare questa esigenza. Forse quindi la dizione migliore sarebbe: « Al fine di favorire la realizzazione di interventi pubblici previsti dai piani regolatori e dagli altri strumenti urbanistici ». In questo modo la dizione « intervento pubblico » impegna un'area molto estesa che può andare dalla zona industriale alle riforme di struttura pubbliche, al verde attrezzato, al mercato generale. Tutte cose che sono previste nel piano di edilizia economica, il che vorrebbe anche dire favorire le procedure comprensive degli interessi pubblici già previsti.

CRISTOFORI. Forse sarebbe meglio dire: « nel caso che i comuni acquistino questi terreni per iniziative di interesse pubblico ».

VALORI. In questo caso dobbiamo imporre ai comuni di prevedere gli strumenti urbanistici adeguati in modo da evitare l'intervento che possa favorire questo o quel privato. Ovviamente le deliberazioni debbono essere sottoposte al vaglio non del Ministero dell'agricoltura bensì degli organi regionali perché altrimenti tutto il discorso sarebbe anacronistico.

All'articolo 2 occorrerebbe specificare che i terzi sono quelli che operano nelle finalità e nei limiti di cui all'articolo 1. Io toglierei l'ultima espressione « risolutivi per la costruzione » perché gli interventi pubblici non sono solo per la costruzione.

L'articolo 3 è il punto dolente e il più equivoco di tutta questa proposta di legge. Esso recita: « I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati o destinabili a sede di pubblici uffici o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati, previa auto-

rizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

All'articolo 1 si precisa che tra le finalità vi sono quelle degli enti di assistenza. Mi sembra che non possa essere riconducibile al concetto di pubblica utilità adottato dallo Stato (e non di pubblica utilità in generale a livello sociale secondo una concezione non giuridica della nostra collettività), il fine di culto. Ella onorevole Cristofori non può non riconoscere che i fini di pubblica utilità, previsti per gli espropri, non sono assimilabili ai fini di culto. La laicità dello Stato, a questo proposito, non è da mettere in discussione. Non si tratta di fare una battaglia anticlericale bensì di stabilire che pur essendo la religione cattolica quella predominante, essa non è assunta a criterio di pubblica utilità. Quindi violano quei criteri cui si è riferito l'onorevole Bignardi perché, nei fini di destinazione, siamo fuori dal criterio costituzionale previsto. È equivoco il richiamo alla assistenza e alla educazione perché, se ci si riferisce ad enti pubblici o statali, questi fini sono pubblici e previsti da leggi dello Stato, per cui l'espressione diventa superflua. Se invece si tratta di assistenza ed educazione impartiti da altri enti, cioè privati o paraprivati, siamo fuori del concetto di pubblica utilità dal momento che nel nostro ordinamento le cose vanno in altro modo.

Ci opponiamo a questa destinazione per un duplice motivo: uno di ordine giuridico, l'altro di ordine politico dal momento che riteniamo che la realizzazione del fine pubblico da sostituire a quello degli enti di sviluppo non può coincidere con gli interessi di una organizzazione privata che può essere la chiesa cattolica o altro ente di culto o altra organizzazione di assistenza o beneficenza.

All'articolo 4 l'onorevole relatore propone una sanatoria per le vendite ai superficiali di terreni gravati da diritti di superficie. Non esaminerò se questi atti sono a favore di enti privati o pubblici, tuttavia mi pare eccessivo il premio offerto a costoro. Sono d'accordo quando i contratti fondati sul diritto di superficie, già formulati e da sanare, corrispondono alle finalità pubbliche di cui ho detto prima; quando invece non corrispondono a queste finalità pubbliche, si deve pagare per l'acquisto dei terreni il maggior valore e non il minore.

Passiamo all'articolo 5. Mentre è prevista l'imposta fissa di registro per gli atti di cui all'articolo 3, cioè per quelli prevalentemente diretti a distorcere il fine di questa legge, per gli atti di passaggio dall'ente al comune non

c'è nessuna agevolazione. Questa mi pare una sfasatura della legge.

Concludendo, riteniamo che la proposta di legge in esame debba tenere presenti le seguenti esigenze: una finalità pubblica rigorosamente prevista in uno strumento pubblico quale il piano di fabbricazione o regolatore, cioè uno strumento urbanistico; controllo del rispetto di queste finalità da affidare alla regione; espunzione da questa proposta di legge di quegli enti che non hanno niente a che vedere con le finalità pubbliche.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario » già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAFFI, *Relatore*. Il presente disegno di legge vuol dare attuazione all'articolo 1 del regolamento 1975/69 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea il 6 ottobre 1969 per il settore zootecnico e lattiero-caseario. Con un regolamento successivo del 4 novembre 1969 n. 2195/69 furono stabilite le modalità di applicazione di tale regime di premi sia per la macellazione delle vacche sia per la commercializzazione del latte. Questi due regolamenti partivano da un esame della situazione lattiero-casearia allora esistente nella Comunità europea che in sostanza era caratterizzata da una crescente eccedenza. Non credo sia opportuno entrare nel merito di questo regolamento con il quale sostanzialmente si prevede un premio di macellazione per lo abbattimento di almeno due vacche da latte e la concessione di premi in subordine. Il premio consiste in 200 mila unità di conto, quindi in 130 mila lire per ogni vacca abbattuta. Si è posto quindi il problema dell'applicazione alla nostra legislazione di questo regolamento. A tal fine furono presentati diversi disegni di legge al Senato, di iniziativa del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con altri ministri interessati, con i quali

si recepì nel nostro ordinamento le provvidenze decise a livello europeo. Per la verità il provvedimento prevedeva oltre al premio nel settore zootecnico e lattiero-caseario, anche norme in materia di contabilità agraria. Nel corso della discussione al Senato sono stati sottoposti a critica alcuni aspetti del provvedimento in parola, non tanto per il merito quanto e soprattutto per quel che riguarda i premi relativi al settore lattiero-caseario per l'impossibilità di controllare le situazioni di fatto sulle quali le provvidenze incidevano. Al termine della discussione, il Senato veniva nella determinazione di approvare solo parte del disegno di legge governativo e cioè quella relativa al premio per l'abbattimento delle vacche e di disattendere l'altra parte normativa relativa ai premi per il settore nel suo complesso.

Per la verità, il regolamento della comunità europea relativo a questo secondo settore è praticamente caduto e quindi non rimaneva che regolamentare la questione dei premi. Il che viene appunto realizzato con questo disegno di legge, concedendo agli agricoltori che hanno provveduto ad abbattere le vacche in oltemperanza al regolamento il premio promesso. Concludendo, invito la Commissione ad approvare il testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASCIADRI. Sono favorevole al provvedimento perché esso è atteso da tanto tempo, e i contadini che hanno abbattuto i capi di bestiame hanno diritto a ricevere il premio in danaro.

Debbo però aggiungere che il provvedimento in sé non ha senso per il fatto che ci troviamo in Italia, un paese afflitto da due mali congiunti: dalla carenza di carne e dalla eccedenza, nel MEC, di latte.

Un provvedimento di questo genere, con il quale si sciupa danaro pubblico, che cosa risolve? Il numero di capi abbattuti (7.500) è insignificante e lascia insoluto il problema della superproduzione di latte e prodotti affini e quello della insufficiente produzione di carne. Questa mia critica non è in contraddizione con il fatto che darò voto favorevole al provvedimento. Infatti non si può agire diversamente poiché c'è una legittima aspettativa dei contadini e un impegno che il Governo deve mantenere ed è solo per questa ragione che approverò il disegno di legge.

SCHIAVON. Non posso non far rilevare che il premio in danaro è corrisposto indiscri-

minatamente a tutti senza aver sufficientemente valutato quale tipo di vacche si doveva macellare. Si temeva allora una sovrapproduzione di prodotti lattiero-caseari, ma questo timore si è dimostrato poi infondato.

La cosa importante è che dobbiamo produrre più carne per il fabbisogno del paese. E pertanto un controsenso abbattere le vacche che sono le artefici di tale carne. Infine non è precisata la data entro la quale si sarebbe dovuto procedere all'abbattimento.

BARDELLI. Se il provvedimento non avesse carattere di sanatoria, non avremmo esitato a chiederne la rimessione in Assemblea, tanto esso è assurdo e contrario agli interessi della nostra agricoltura. Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione già consumata per cui è ovvio che coloro che sono stati indotti ad abbattere il bestiame in conseguenza del regolamento comunitario, chiedano di essere risarciti.

Tutto questo, però, non toglie nulla alla gravità del provvedimento il quale, pur nei suoi limiti quantitativi, è una macroscopica ed ulteriore testimonianza della contraddizione tra certi atti della politica agricola comunitaria e gli interessi nazionali del nostro paese.

Mentre l'Italia è alle prese con sempre maggiori difficoltà di approvvigionamento del mercato, non solo della carne, ma anche di prodotti lattiero-caseari e di latte, e la nostra bilancia dei pagamenti sopporta quell'onere sempre più gravoso che tutti conosciamo, stanziando la somma, pur limitata di un miliardo, per premiare chi ha abbattuto le vacche. E, guardi caso, signor Presidente, tale spesa viene finanziata riducendo di pari importo un articolo della legge 910 (piano verde n. 2) e precisamente l'articolo 45, lettera « 1 » che destinava 14 miliardi per lo sviluppo della zootecnia.

Per fortuna l'attuazione del provvedimento ha coinciso con una fase di lievitazione dei prezzi del latte, che ha agito come deterrente, limitando la spinta all'abbattimento delle vacche. Se fosse stato adottato in una fase precedente, quando cioè il latte era a 45-50 lire, avremmo avuto una falcidia del nostro patrimonio zootecnico, con danni probabilmente irreparabili. Possiamo dare atto che il Ministero dell'agricoltura e gli organi pubblici interessati (gli ispettorati) non hanno spinto a fondo per incentivare la macellazione delle vacche da latte in relazione all'applicazione del regolamento della Comunità. Ma aggiungiamo che sarebbe stato abbastanza arduo,

stante la nostra situazione nazionale, un diverso comportamento da parte del Ministero dell'agricoltura e dei suoi organi periferici. Bisognava, tuttavia, avere il coraggio di dire di no alla Comunità, anche se si è fatto ricorso allo strumento del regolamento per imporre il provvedimento. Altri paesi della Comunità infatti, quando hanno ritenuto un certo provvedimento lesivo dei loro interessi nazionali, non hanno esitato a dire di no. Mi riferisco alla Francia ed alla Germania, tanto per citare casi noti a tutti. La nostra partecipazione alla politica agricola comunitaria, infatti, non deve comportare sempre, comunque e in ogni circostanza, l'accettazione di misure che sono in contrasto con i nostri interessi nazionali. Detto questo, signor Presidente, vorrei aggiungere che noi ci rammarichiamo grandemente del fatto che questa mattina non sia presente alla nostra riunione l'onorevole Silvestri, presidente della Conferenza zootecnica di Verona. E ciò perché noi discutiamo questo provvedimento a tre giorni di distanza dalla conclusione di quella conferenza nazionale della zootecnia, che era da tempo reiteratamente richiesta da diverse organizzazioni professionali. Essa avrebbe dovuto e potuto essere l'occasione per un discorso serio ed impegnato sui temi reali della zootecnia italiana e per un esame della situazione esistente in questo importante settore della produzione agricola del paese. Invece dobbiamo dire che essa è stata una occasione sciupata. Essa ha eluso la necessaria valutazione della politica zootecnica nel quadro più generale della politica agraria nazionale e comunitaria. La conferenza è scaduta in un settorialismo e tecnicismo esasperati, anche per il modo con cui è stata impostata; ne è derivata una discussione dispersiva, che ha lasciato insoddisfatti tutti i partecipanti. Non credo che la conclusione negativa della conferenza possa essere addebitata alle insufficienze soggettive del personale politico e tecnico del Ministero dell'agricoltura. Il problema è di scelta politica. Non si è voluto che la conferenza affrontasse un'analisi critica degli indirizzi della politica zootecnica italiana. Lo conferma il fatto che non vi è stata una relazione generale e che, invece, sono state presentate ben quattro comunicazioni su ognuna delle quali si è aperta la discussione con interventi brevissimi, di 10-12 minuti.

Dopo la conferenza, il discorso sulla zootecnia va ripreso al punto in cui la conferenza stessa l'ha lasciato. Da essa non è venuta nessuna indicazione sulle linee fondamentali di un piano di sviluppo del settore. Per non voler poi sottolineare il fatto — inconcepibile ed

assurdo — che alla vigilia del passaggio del potere e delle competenze primarie in materia di agricoltura alle Regioni, queste siano state tenute fuori dalla porta in tutta la fase di preparazione della conferenza stessa.

A prescindere, comunque, dal provvedimento al nostro esame, noi chiediamo al rappresentante del Governo l'impegno per una discussione in questa sede sulle conclusioni della Conferenza zootecnica nazionale di Verona e sui problemi più generali di questo settore al più presto. Quando si parla di produzione zootecnica, non bisogna dimenticare che il nostro paese è deficitario, non solo di carne, ma anche di latte e di prodotti lattiero-caseari. A partire dal 1968, abbiamo infatti importato latte, latte in polvere, formaggi duri e molli e burro per centinaia di miliardi all'anno, oltre alle centinaia di miliardi spesi per l'importazione di carne.

Si tratta, quindi, di sviluppare ad un tempo la produzione di carne e quella di latte.

Concludendo, chiedo che si svolga al più presto in questa sede una approfondita discussione sul problema della zootecnia, prendendo le mosse dalla conferenza di Verona.

IMPERIALE. Condivido quest'ultima richiesta del deputato Bardelli. Il problema zootecnico è così importante che è indispensabile affrontarlo in una riunione specifica e approfondita della nostra Commissione. Non sono però d'accordo sulle altre critiche che il collega che ha parlato prima di me ha mosso a questa legge dal momento che sappiamo benissimo come vanno le cose nell'ambito della Comunità europea.

Mi meraviglio che siano stati abbattuti solamente 7.500 capi: mentre è noto che dovrebbe essere abbattuto un numero superiore per poter risanare il nostro patrimonio zootecnico.

STELLA. Il provvedimento in esame tende a chiudere un vecchio capitolo della nostra storia agricola. A suo tempo fu preso un impegno che oggi bisogna rispettare. Si può discutere sulla bontà del provvedimento, ma a calcoli fatti, in questo momento, esso ha una incidenza sul patrimonio nazionale dello 0,8-0,9 per cento soltanto. Pertanto ritengo che il provvedimento vada approvato nel testo del Senato.

Circa le considerazioni fatte sulla carenza di carne in questo momento, non bisogna attribuirle all'abbattimento di vacche da latte, bensì all'incidenza che ha la manodopera nelle stalle. Ci sono stalle che si svuotano per la

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

mancanza di personale. È auspicabile che con sollecitudine si svolga una discussione approfondita sulla zootecnia.

OGNIBENE. Noi non ostacoleremo l'ulteriore *iter* del provvedimento, in quanto ci rendiamo conto dell'attesa degli interessati, ma non lo approveremo, in quanto esso è una manifestazione ulteriore delle carenze e degli errori della nostra politica zootecnica.

Cogliamo tuttavia l'occasione — che ci sembra opportuna e pertinente — per mettere in evidenza la necessità che la nostra Commissione esamini i nodi strutturali della politica e dello sviluppo della zootecnia nel paese, uno sviluppo che si deve collegare con la trasformazione e l'industrializzazione dell'agricoltura, tenendo conto degli altri settori economici e del sistema economico in generale. Non dimentichiamo infatti che il problema della zootecnia interessa non soltanto le masse degli allevatori, ma tutti i cittadini, e che attorno ai prodotti della zootecnia e lattiero-caseari si verifica il fenomeno del carovita che sensibilizza in modo diretto grandi masse di consumatori.

Per quanto riguarda la recente conferenza di Verona, non posso che condividere il giudizio già espresso dall'onorevole Bardelli, aggiungendo soltanto che fortunatamente il discorso è ancora aperto nel senso che le conclusioni effettive di quella conferenza — le cui carenze sono state ampiamente denunciate — saranno tirate da un comitato che verrà integrato anche dai rappresentanti delle regioni. Il che potrà essere l'occasione per un confronto anche con le organizzazioni sindacali e professionali interessate, che metta in evidenza i nodi fondamentali, andando oltre i discorsi di semplice indicazione tecnica per arrivare alla contestazione, se necessaria, delle scelte di politica economica nazionale e comunitaria. Comunque, sarebbe assurdo che nel periodo che intercorre fra la conferenza di Verona e la fine dei lavori del comitato ora ricordato, non si trovasse il tempo, qui in Parlamento, di dire la nostra parola in merito a tutta la questione. Sarebbe assurdo ed inspiegabile di fronte a migliaia di consumatori. Per questo abbiamo auspicato e lo avremo chiesto direttamente al sottosegretario Silvestri, se fosse intervenuto alla odierna seduta, di trovare il modo per far arrivare al comitato alcune precise proposte da parte della nostra Commissione, proposte di soluzione per la definizione di un programma che colga i vari aspetti strutturali e produttivi del settore. Noi dobbiamo in qualche modo riuscire a condizionare il meccanismo che blocca tutta

una serie di proficue iniziative e dobbiamo anche ovviare alla mancanza di programmi, uscendo dall'attuale meccanismo infernale in cui si danno premi per allevare e per abbattere, per piantare e per spiantare, senza una visione globale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIAFFI, *Relatore*. Non sono state fatte obiezioni di fondo al provvedimento in sé. Gli interessati al premio — secondo gli accertamenti del Ministero dell'agricoltura — sono 8.750 anche se le domande presentate sono state 15.750. Lo stanziamento è stato quindi determinato in relazione alle domande ritenute valide. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Schiavon circa il periodo entro il quale le domande dovevano essere presentate, il regolamento dice che esse dovevano esserlo entro il dicembre 1969 e l'abbattimento doveva essere compiuto entro il 30 aprile 1970. Il problema che resta aperto è quello di una legge che affronti i problemi di tutta la zootecnia, ma non è questa la sede per discuterne.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'onorevole Silvestri è stato molto dispiaciuto di non poter partecipare a questa importante riunione, ma le sue condizioni di salute non l'hanno permesso. Comunque non ho difficoltà ad assicurare che il Ministero dell'agricoltura è pronto ad affrontare il problema importantissimo della zootecnia in tutte le sedi competenti e quindi anche nel Parlamento. Comunque non è questa l'occasione per entrare nel merito di un così vasto problema. Il provvedimento al nostro esame vuole soltanto attuare alcuni accordi comunitari. Quando questi accordi furono raggiunti si riteneva che fosse più opportuno favorire un risanamento del patrimonio zootecnico utilizzando il sistema dei premi.

In quel periodo la situazione di mercato del latte e del burro assumeva aspetti drammatici in Europa e seri nel nostro paese. Oggi, la situazione è profondamente mutata. Questo provvedimento non è altro che una sanatoria; noi saniamo oggi una situazione che si è creata in passato e che attualmente è diversa. È necessario corrispondere il premio, rispettare gli impegni comunitari. Per questi motivi, raccomando l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dei due articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 6 ottobre 1969, concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle vacche, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la sanità, le modalità per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste dal citato regolamento comunitario e dagli articoli dal 3 all'11 del relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 4 novembre 1969.

La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, può aver luogo in tutti i macelli comunali in cui è assicurata la presenza di un veterinario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 1 miliardo di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui previsti per l'anno finanziario 1970 ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera l), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività sementiera (Approvato dal Senato) (2811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera », già approvato dal Senato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PREARO, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti, e che è così formulato:

ART. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che è così formulato:

ART. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un rappresentante provinciale degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Il relatore, onorevole Prearo, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole « di un rappresentante provinciale degli agricoltori » con le altre « di due rappresentanti provinciali degli agricoltori ».

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti, e che porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonché le modalità di tenuta del registro stesso.

Il relatore, onorevole Prearo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « magazzino o deposito ».

Al primo comma sopprimere le parole: « quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza ».

PREARO, *Relatore*. I due emendamenti sono molto semplici e vogliono evitare ogni complicazione ai sementieri.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonché le modalità di tenuta del registro stesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6, 7 e 8, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;

5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

(È approvato).

ART. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

1^a categoria: di base (*élite*);

2^a categoria: certificata;

3^a categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

1^a categoria: originaria;

2^a categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o

selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 che è così formulato:

ART. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costituente spetta a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costituente.

Il relatore, onorevole Prearo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costituente di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costituente di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo semenziero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costituente o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incarico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costituente ».

PREARO, *Relatore*. Rinuncio a svolgerlo.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

I deputati Giannini, Marras e Scutari hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge è costituente di una determinata varietà vegetale o di materiali di moltiplicazione, la persona o l'ente che ha ottenuto una tale varietà, stabile ed omogenea, che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti che abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Poiché i due emendamenti sono simili, rispetto all'onorevole Giannini l'opportunità di unificare il suo emendamento con quello del relatore.

GIANNINI. Signor Presidente nel mio emendamento c'è in più una specificazione circa la stabilità e l'omogeneità delle varietà.

BIGNARDI. Vorrei far presente all'onorevole Giannini che il concetto di stabilità è contenuto nella individuazione della varietà e in tal senso penso sia sufficiente l'emendamento Prearo.

GIANNINI. D'accordo, signor Presidente. Ritiro il mio emendamento, associandomi a quello del relatore.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo-Giannini interamente sostitutivo dell'articolo 9, di cui ho dato dianzi lettura, accolto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione:

ART. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 che è così formulato:

ART. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonché il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonché i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Il relatore ha presentato i seguenti tre emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « la germinabilità con relativa data di determinazione ».

Alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: « nonché limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione ».

Al quarto comma, dopo le parole: « l'indicazione », *aggiungere le altre:* « della ditta produttrice ».

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 che, con le modifiche approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonché, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonché il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indica-

zioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonché i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 12, 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messe altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

(È approvato).

ART. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

(È approvato).

ART. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabilibili in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigio-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

namento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 15 che è così formulato:

ART. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

I deputati Giannini, Marras e Scutari hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: cartellini, aggiungere le altre: ad eccezione dell'indicazione del grado di germinabilità nei limiti di durata stabiliti ai sensi del precedente articolo 14, quinto comma.

Onorevole Giannini, mi consenta una osservazione. Se io venditore ricevo dei semi con il loro cartellino, prodotti da una persona, il responsabile della germinabilità rimane la persona che ha prodotto il seme. Se il cartellino è in regola, sempre che le confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, cioè se il seme da vendere è arrivato a me venditore con il cartellino intatto e non ci sono segni di manomissione, io non sono responsabile di eventuali danni. Secondo me, bisogna lasciare l'articolo com'è. Il rivenditore non può controllare la germinabilità perché altrimenti mancherebbe la confezione.

GIANNINI, Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Do lettura degli articoli 16, 17 e 18 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

(*E approvato*).

ART. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreché detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

(È approvato).

ART. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

I produttori di sementi muniti della licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 che è così formulato:

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti dei colli-

valori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Il relatore ha presentato il seguente emendamento.

Al terzo comma sostituire le parole: da un rappresentante degli agricoltori, *con le altre:* da due rappresentanti degli agricoltori.

Gli onorevole Giannini, Marras e Scutari hanno presentato il seguente emendamento.

Al secondo capoverso, penultima riga, sostituire la parola: potrà, *con la parola:* dovrà.

DE LEONARDIS. Per quanto riguarda lo emendamento del collega Giannini, credo si tratti di una questione di tecnica legislativa. Si possono infatti presentare casi di impossibilità di attuazione della richiesta.

GIANNINI. Non ho difficoltà a ritirare lo emendamento rimanendo inteso tuttavia che se si trovassero degli specialisti della specie di coltura essi saranno preferiti. Chiedo l'impegno del Governo.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Il Governo terrà presente questa richiesta. Accetto l'emendamento del relatore.

GIANNINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(*E approvato.*)

Pongo in votazione l'articolo 19, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei

prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costituente o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costituente, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costituente.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

lo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengano disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

(È approvato).

ART. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

(È approvato).

ART. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

(È approvato).

ART. 23.

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

(È approvato).

ART. 24.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

(È approvato).

ART. 25.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26 che è così formulato:

ART. 26.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovrintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo.

Gli onorevoli Giannini, Marras, Pistillo e Scutari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: « Roma », con l'altra: « Foggia »;

Aggiungere alla fine del secondo comma, dopo la parola: « medesimo », le altre: « ed inoltre sarà articolato nelle seguenti sezioni operative:

sezione di agrobotanica (per il riconoscimento e la descrizione varietale);

sezione di ecologia (accertamento delle aree di adattamento delle varietà);

sezione di metodologia statistica (sia per l'impianto dei campi sperimentali e per gli accertamenti varietali che per la successiva interpretazione dei raccolti);

sezione di tecnologia (per le analisi dei prodotti sementieri);

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Detto istituto è il 23° istituto di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero della agricoltura e delle foreste e pertanto sarà regolato dalle stesse norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ».

GIANNINI. Con questi emendamenti si tende a passare da una formulazione generica e che potrebbe sembrare addirittura inutile, a proposito della creazione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà, ad una pre-

cisazione dei compiti dello stesso. Tali compiti dovranno essere assolti con un'articolazione dell'istituto in diverse sezioni in modo da consentire una attività in questa direzione. Si propone Foggia come sede, perché sembra a noi che in Puglia e nella provincia di Foggia in particolare esistano le condizioni più favorevoli da un punto di vista tecnico. L'istituto di Foggia sarebbe il ventitreesimo del genere.

PREARO, *Relatore*. Sono contrario al primo emendamento Giannini perché ritengo che il controllo dell'Istituto conservatore dei registri di varietà debba essere centralizzato e affidato al Ministero dell'agricoltura. Sono anche contrario agli altri due emendamenti.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti per le stesse ragioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Giannini ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Giannini ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Giannini ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27, che è così formulato:

ART. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto può

essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, numero 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro, nonché con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

I deputati Giannini, Marras e Scutari hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

PREARO, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Trattandosi di unico emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 28, 29, 30 e 31 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 28.

Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Isti-

tuto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede

e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica.

(È approvato).

ART. 29.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

(*E approvato*).

ART. 30.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla desinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*E approvato*).

ART. 31.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere in fine le parole: « salvo quanto disposto nel successivo articolo ».

PREARO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 così modificato:

ART. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale

o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo emendamento praticamente non ha bisogno di illustrazione. È solo un perfezionamento del comma che si intende sostituire.

PREARO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consen-

ti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 34 e 35 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 34.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito lo interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infra-

zione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(È approvato).

ART. 35.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36.

ART. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente all'attività sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: all'attività, con le altre: alla produzione.

PREARO, *Relatore*. Ho già illustrato in precedenza questo mio emendamento.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 così modificato che risulta del seguente tenore.

ART. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di ri-

produzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente alla produzione sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione.

ART. 37.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonché di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38.

ART. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggiere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

PREARO, *Relatore*. Con questo emendamento si prevede un periodo transitorio di due anni per consentire lo smaltimento delle giacenze.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggiere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e

previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44, ultimo del provvedimento, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 39.

I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

(È approvato).

ART. 40.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia sempreché siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreché, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei pro-

dotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonché alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 41.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

(È approvato).

ART. 42.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

(È approvato).

ART. 43.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(È approvato).

ART. 44.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire

100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere annuo di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato n. 1.

A L L E G A T O N . 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (élite) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) cereali:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i>	Scagliola
<i>Secale ceretale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L.	Granoturco

2) foraggere:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i>)	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense

3) piante oleaginose e da fibra:

<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Ravizzone
<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Colza
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carum caerui</i> L.	Cumino
<i>Gossypium</i> sp.	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L. partim	Lino tessile

Il relatore, onorevole Prearo, propone di sostituirlo con il seguente:

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggiere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (élite) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) cereali:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L. (escluso <i>Zea mays</i> convar. <i>microsperma</i> (Koern) et <i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i> (Koern)	Granoturco (escluso il granoturco da scoppio (popcorn) e il mais zuccherino)

2) foraggiere:

<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Peterm.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC)	Cavolo da foraggio
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio wester- voldico)
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne o loietto inglese
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica varia, medica variegata
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	Rafano oleifero
<i>Trifolium mrepens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense

3) piante oleaginose e da fibra:

<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Ravizzone
<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.	Colza
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Gossypium spec.</i>	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L. partim	Lino tessile

TORTORA, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste. Il Governo è favo-
revole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alle-
gato proposto dal relatore e accettato dal Go-
verno.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato n. 2.

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate:

a) *Framinacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatus L. J. et C. Presl</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens L. Pal. Beauv</i>	Avena bionda

b) *leguminose*:

<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino
<i>Lupinus spec.</i> (escluso il <i>Lupinus perennis L.</i>)	Lupino
<i>Medicago lupulina L.</i>	Lupolina
<i>Onobrychis sativa L.</i>	Lupinella
<i>Trifolium hybridum L.</i>	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum L.</i>	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Vicia spec.</i> (esclusa la <i>Vicia faba major L.</i>)	Veccia, favino (favetta)
<i>Hedysarum coronarium L.</i>	Sulla
<i>Trifolium Alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum L.</i>	Fieno greco

c) *oleaginose e da fibra*:

<i>Arachis hypogaea L.</i>	Arachide
<i>Brassica juncea L.</i>	Senape bruna
<i>Brassica nigra L. W. Koch</i>	Senape nera
<i>Papaver somniferum L.</i>	Papavero
<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca
<i>Soia hispida L.</i>	Soia

Il relatore, onorevole Prearo, propone di sostituirlo con il seguente:

A L L E G A T O N . 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

a) *graminacee*:

<i>Agrostis canina</i> L. ssp. <i>Canina</i> Hwd.	Agrostide canina
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea o bianca
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera
<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	Agrostide tenue
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatus</i> (L.) J. et C. Presl.	Avena allissima
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua
<i>Poa nemoralis</i> L.	Poa dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i>	Fienarola dei prati
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Pal. Beauv.	Avena bionda
b) <i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino azzurro
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Onobrychis sativa</i> Lam.	Lupinella
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum</i> L.	Fieno greco
<i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers.	Favetta
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> (Peterm.) bull.	Favino
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Veccia pannonica
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune
<i>Vicia villosa</i> Roth	Veccia-vellutata e di Narbonne

c) *oleaginose e da fibra:*

Arachis hypogaea L.

Brassica juncea L.

Brassica nigra (L.) W. Koch

Linum usitatissimum L. partim

Papaver somniferum L.

Sinapis alba L.

Soia hispida L.

Arachide

Senape bruna

Senape nera

Lino (escluso il Lino tessile)

Papavero

Senape bianca

Soia

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'allegato proposto dal relatore e accolto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato n. 3.

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie.

(Art. 20).

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

(Artt. 11 e 17).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

(Artt. 12, 22 e 41).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « commerciale ».

(Artt. 7, 8 e 38).

Per i prodotti sementieri di piante arboree la definizione è contenuta nell'articolo 7, lettera c).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

(Art. 8).

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'articolo 8, lettera a).

Costitutore.

(Artt. 7, 9 e 19).

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Categoria « di base ».

(Artt. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40).

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera *a*).

Categoria « certificata ».

(Artt. 7, 12 e 40).

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'articolo 7, lettera *b*).

Poiché questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

(Art. 19).

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione.

(Artt. 2 e 28).

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

(Artt. 6, 10, 11 e 39).

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 10.

Prodotti sementieri.

(Artt. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 44).

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

(Art. 37).

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Germinabilità.

(Artt. 11, 14 e 17).

E la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina. .

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono coloro che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza.

(Artt. 11, 14, 17).

E la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali.

(Art. 25).

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geografico in cui crescono. Il termine scientifico è «ecotipi».

Varietà sintetiche.

(Art. 19).

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondate.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla voce « Produttori di sementi », relativa agli articoli 4 e 5, sostituire le parole: « Sono coloro che », con le altre: « Sono le imprese che ».

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Prearo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato n. 3 così modificato che risulta del seguente tenore:

ALLEGATO N. 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie.

(Art. 20).

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore.

(Artt. 11 e 17).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale.

(Artt. 12, 22 e 41).

È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base ».

(Artt. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40).

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'articolo 7, lettera a).

Categoria « commerciale ».

Artt. 7, 8 e 38).

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'articolo 7, lettera c).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'articolo 8.

Categoria « originaria ».

(Art. 8).

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'articolo 8, lettera a).

Costitutore.

(Artt. 7, 9 e 19).

È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base.

(Art. 37).

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

Categoria v certificata ».

(Artt. 7, 12 e 40).

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'articolo 7, lettera b).

Poiché questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale a germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi.

(Art. 19).

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione.

(Artt. 2 e 28).

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli.

(Artt. 6, 10, 11 e 39).

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 10.

Prodotti sementieri.

(Artt. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 44).

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'articolo 1.

(È approvato).

Germinabilità.

(Artt. 11, 14 e 17).

È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina.

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza.

(Artt. 11, 14, 17).

È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali.

(Art. 25).

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geografico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche.

(Art. 19).

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondate.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto. Se la Commissione lo consente, sarà votato contemporaneamente anche l'altro progetto di legge n. 3542, di cui si è concluso oggi l'esame.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati, nn. 3542 e 2811.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3542):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	17
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (*Approvato dal Senato*) (2811):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardelli, Bignardi, Bonifazi, Bottari, Ceruti, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, De Leonardi, Giannini, Imperiale, Marras, Masciadri, Mengozzi, Ognibene, Prearo, Sangalli, Schiavon, Speranza, Stella, Traversa, Truzzi, Valori.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO